



Scheda informativa

DE / FR

Sistema di rendite e valutazione del grado d'invalidità

Contesto:

Ulteriore sviluppo dell'AI

Data: 3 novembre 2021
Ambito: Assicurazione invalidità (AI)

La revisione di legge Ulteriore sviluppo dell'AI entrerà in vigore il 1° gennaio 2022. L'Esecutivo e il Legislativo si prefiggono di migliorare ulteriormente il sistema dell'AI, puntando in particolare a rafforzare l'integrazione ed evitare l'insorgenza di un'invalidità. In base alla proposta del Consiglio federale, spese supplementari e risparmi si bilanceranno. Uno dei temi centrali della revisione è il passaggio a un nuovo sistema di rendite, lineare. Questo vale per principio per le nuove rendite concesse, ma in determinati casi il sistema di rendite lineare sarà applicato anche alle rendite correnti.

Con il sistema di rendite lineare ogni punto percentuale del grado d'invalidità inciderà sull'importo della rendita, ragion per cui la valutazione del grado d'invalidità¹ sarà cruciale. Per aumentare la certezza giuridica e garantire una prassi uniforme, in futuro i principi fondamentali per la valutazione del grado d'invalidità saranno sanciti a livello di ordinanza, e non più a livello di direttive. Verranno inoltre chiarite e migliorate alcune regolamentazioni.

Sistema di rendite lineare

Le rendite espresse in percentuale esatta aumentano l'incentivo a esercitare un'attività lucrativa

Con l'introduzione del sistema di rendite lineare nell'AI, in futuro l'ammontare delle rendite d'invalidità sarà espresso in percentuali di una rendita intera e non più in quarti di rendita².

Dal 1° gennaio 2022, come già oggi, il diritto a una rendita nascerà a partire da un grado d'invalidità del 40 per cento e con un grado d'invalidità pari ad almeno il 70 per cento continuerà a essere concessa una rendita intera. Se il grado d'invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponderà esattamente al grado d'invalidità. Con un grado d'invalidità compreso tra il 40 e il 49 per cento, la quota della rendita sarà compresa tra il 25 e il 47,5 per cento.

La nuova graduazione delle rendite con percentuali esatte si applicherà sia nell'AI che nella previdenza professionale obbligatoria.

¹ Il grado d'invalidità è un fattore percentuale, che risulta dalla differenza tra il reddito conseguito prima dell'insorgere dell'invalidità e quello ancora conseguibile con l'invalidità.

² Con un grado d'invalidità uguale o superiore al 40 %: un quarto di rendita; almeno 50 %: mezza rendita; almeno 60 %: tre quarti di rendita; almeno 70 %: rendita intera.

Con il passaggio al sistema di rendite lineare verranno meno gli attuali effetti soglia legati al reddito disponibile, cosicché in futuro per i beneficiari di rendita varrà sempre la pena di iniziare un'attività lucrativa o aumentare il grado d'occupazione.

Passaggio delle
rendite correnti al
nuovo sistema

Il sistema di rendite lineare si applicherà alle nuove rendite

Il sistema di rendite lineare sarà applicato a tutte le nuove rendite il cui diritto nascerà dal 1° gennaio 2022. Le rendite concesse in virtù di diritti nati anteriormente a questa data continueranno a essere versate secondo il diritto previgente.

Determinate rendite correnti passeranno al sistema di rendite lineare

In determinati casi, le rendite correnti concesse secondo il sistema di rendite attuale passeranno al nuovo. Il presupposto è che nell'ambito di una revisione della rendita si constati una modifica del grado d'invalidità di almeno 5 punti percentuali e che non vi siano situazioni eccezionali secondo la lettera b capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica Ulteriore sviluppo dell'AI³ (rendita più bassa con un grado d'invalidità più elevato o viceversa). Inoltre, le rendite delle persone che al momento dell'entrata in vigore della modifica di legge avranno già compiuto 55 anni saranno escluse dal passaggio al sistema di rendite lineare (garanzia dei diritti acquisiti).

Un caso particolare è costituito dagli assicurati che al momento dell'entrata in vigore della modifica di legge non avranno ancora compiuto 30 anni: le loro rendite passeranno automaticamente al sistema lineare al più tardi dopo dieci anni, se ciò non sarà già avvenuto prima nel quadro di una revisione ordinaria. Se dal passaggio automatico risultasse un importo della rendita inferiore, si continuerebbe però a versare l'importo precedente.

Valutazione del
grado d'invalidità

I principi per la valutazione del grado d'invalidità saranno disciplinati a livello di ordinanza

Con l'introduzione del sistema di rendite lineare, la rilevazione precisa della percentuale del grado d'invalidità acquisirà un'importanza maggiore. Per aumentare la certezza giuridica e garantire una prassi uniforme, la prassi vigente in materia di valutazione del grado d'invalidità, prevalentemente derivante dalla giurisprudenza e attualmente codificata soprattutto a livello di direttive, sarà fissata a livello di ordinanza. A tal fine, la norma di delega al Consiglio federale emanata nell'ambito della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI (art. 28a cpv. 1 LAI) precisa che l'Esecutivo potrà ora disciplinare non solo i redditi con e senza invalidità, ma anche i fattori di correzione applicabili.

La determinazione dello statuto dei lavoratori a tempo parziale sarà chiarita

La valutazione del grado d'invalidità presuppone sempre la determinazione dello statuto dell'assicurato in questione, ovvero se sia da considerare come esercitante un'attività lucrativa, non esercitante un'attività lucrativa o esercitante un'attività lucrativa a tempo parziale. Una persona è considerata esercitante un'attività lucrativa se, senza invalidità, eserciterebbe un'attività a tempo pieno. È invece considerata esercitante un'attività lucrativa a tempo parziale se lavora con un grado d'occupazione inferiore al 100 per cento e non esercitante un'attività lucrativa se, senza invalidità, svolgerebbe esclusivamente mansioni consuete (economia domestica). In base allo statuto dell'assicurato si definirà poi il tipo di valutazione del grado d'invalidità applicabile (confronto dei redditi, metodo misto o confronto delle attività).

La riforma prevede una modifica materiale delle regole per la determinazione dello statuto dei lavoratori a tempo parziale: con l'entrata in vigore della revisione, il caso speciale dei lavoratori a tempo parziale senza mansioni consuete sarà abolito. Venutasi a creare in seguito ad alcune sentenze del Tribunale federale, questa categoria crea difficoltà nella pratica, in quanto mancano sostanzialmente criteri attendibili per decidere se si possa presumere un'attività nell'ambito delle mansioni consuete. Inoltre, questa prassi esclude una parte della copertura assicurativa per gli assicurati in questione, il che non è compatibile con la concezione dell'AI quale assicurazione obbligatoria universale. Di conseguenza, in caso di attività a tempo parziale, per la parte rimanente si presumerà sempre lo svolgimento complementare di mansioni consuete (economia domestica).

³ <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2020/4951.pdf>.

Redditi effettivi e valori statistici

Come finora, per il confronto dei redditi (differenza tra il reddito senza invalidità e quello con invalidità), anche in futuro ci si baserà se possibile sui salari effettivamente conseguiti, in modo da determinare la perdita di guadagno reale. Se non sono disponibili redditi effettivamente conseguiti o non è possibile basarsi su di essi, si ricorrerà ai valori statistici della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell'Ufficio federale di statistica. Per principio va sempre fatto riferimento alla formazione professionale che l'assicurato ha concluso e a situazioni professionali comparabili. In questo contesto vengono considerati valori indipendenti dall'età e differenziati a seconda del sesso.

Reddito senza invalidità in caso di formazione professionale iniziata

Le persone che hanno iniziato una formazione professionale ma non possono concluderla a causa dell'insorgere di un'invalidità continueranno a essere equiparate, per la determinazione del reddito senza invalidità, alle persone che hanno concluso la formazione. Questa regolamentazione si applica anche alle persone che miravano a una determinata formazione professionale, ma che a causa di un'invalidità insorta nel frattempo non hanno potuto iniziarla o, dopo averla iniziata, sono dovute passare a una formazione con una qualifica inferiore a causa di un'invalidità insorta nel frattempo.

Reddito senza invalidità per gli invalidi dalla nascita e gli invalidi precoci

Sono considerati invalidi dalla nascita o invalidi precoci coloro che a causa di un danno alla salute non possono iniziare alcuna formazione professionale o che non hanno la possibilità di svolgere una formazione professionale secondo la legge sulla formazione professionale o una formazione in una scuola di cultura generale. Per questi assicurati il reddito senza invalidità è sarà determinato in base a valori statistici. In questo contesto verranno considerati valori indipendenti dal sesso. Si applicherà il valore totale di tutti i rami economici e il totale per tutti i livelli di competenza, poiché non si sa quale percorso di formazione professionale queste persone avrebbero intrapreso senza danni alla salute.

L'applicazione di questo metodo è necessaria, poiché nel loro caso non è noto quale formazione professionale avrebbero intrapreso o potuto intraprendere in assenza del danno alla salute.

Saranno soppresse le fasce d'età attualmente previste per questi assicurati, dato che esse sono estranee al sistema e comportano anche una disparità di trattamento degli invalidi dalla nascita e di quelli precoci rispetto agli altri assicurati.

Fattori di correzione per la parallelizzazione

Se, prima dell'insorgere dell'invalidità, il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di oltre il 5 per cento al salario usuale nel settore in questione, si effettua una parallelizzazione dei redditi. In questo modo i fattori che incidevano negativamente sul salario dell'assicurato già prima dell'insorgere dell'invalidità sono compensati. Si tratta di fattori quali ad esempio un livello salariale basso sul piano regionale, la categoria di permesso di soggiorno (compresi i frontalieri) o la nazionalità, nonché condizioni personali quali le carenze linguistiche, la mancanza di una formazione professionale o l'età.

A partire dal 1° gennaio 2022, si dovrà effettuare automaticamente la parallelizzazione, se il reddito lavorativo conseguito è inferiore di oltre il 5 per cento al salario usuale nel settore in questione. È irrilevante che la persona si sia eventualmente accontentata volontariamente di un reddito più modesto. Nel caso in cui il reddito sia inferiore di oltre il 5 per cento al salario usuale di un determinato settore, si procederà a una parallelizzazione, anche se il salario conseguito raggiunge quello minimo previsto in un contratto normale di lavoro o in un contratto collettivo di lavoro.

Novità relative al reddito con invalidità (capacità funzionale e deduzione per attività a tempo parziale)

Le limitazioni dovute al danno alla salute, ossia qualsiasi limitazione qualitativa e quantitativa nello svolgimento di un'attività dovuta all'invalidità (come un maggior bisogno di pause, limitazione del carico di lavoro, ritmi di lavoro più lenti rispetto a una persona sana ecc.), andranno sistematicamente considerate nella valutazione della capacità funzionale residua. A

seconda delle circostanze, occorrerà porre ulteriori domande al medico o al servizio medico regionale (SMR), che forniscono una valutazione globale della capacità funzionale residua, tenendo conto di tutti i fattori medici determinanti.

Considerata anche la parallelizzazione più sistematica, che compenserà già i vari fattori estranei all'invalidità, per il reddito con invalidità si applicherà pertanto un unico fattore di correzione, ovvero un'eventuale deduzione per attività a tempo parziale. Tale deduzione, fissata in misura forfettaria al 10 per cento, sarà applicabile se, a causa dell'invalidità, all'assicurato rimane una capacità funzionale pari o inferiore al 50 per cento.

Versioni del documento in altre lingue:

Version française : « Système de rentes et évaluation du taux d'invalidité »

Deutsche Version: «Rentensystem und Invaliditätsgradbemessung»

Informazioni utili:

Schede informative su altri temi della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI:

<https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/sozialversicherungen/iv/reformen-revisionen/weiterentwicklung-iv.html>

Modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI): <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2020/4951.pdf>

Contatto

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Settore Comunicazione

+41 58 462 77 11

kommunikation@bsv.admin.ch